

CIRCOLARE N° 10 DEL 7 MARZO 2011

PREVENZIONE INCENDI

Importanti cambiamenti alle visite in materia di Prevenzione incendi

E' stata pubblicata sul [sito dei VVF](http://sito.dei.vvf) una notizia da tempo attesa dalle imprese in materia di prevenzione incendi e procedure per il rilascio del relativo Certificato. Su tale sito si legge:

"Il Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione, Renato Brunetta, ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, due regolamenti contenenti semplificazioni amministrative che interessano il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Ambiente.

Uno dei nuovi atti legislativi introduce semplificazioni in materia di Prevenzione incendi; studiato in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le amministrazioni interessate, il nuovo regolamento introduce, per la prima volta, il "principio di proporzionalità", secondo il quale le procedure amministrative devono essere diversificate tenendo conto della dimensione, del settore dell'impresa nonché dell'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi introduce, in particolare, nuove procedure informatizzate che favoriscono l'impiego di autocertificazioni e di attestazioni redatte da tecnici abilitati o da agenzie per le imprese. La nuova disciplina prevede tre categorie di rischio e tre diverse procedure così come riportato nello schema ([categorie di rischio](#)).

Il nuovo regolamento interessa 2 milioni di imprese che risparmieranno circa 1,5 miliardi di euro, con riduzione degli oneri burocratici ma non delle tutele in materia di pubblica incolumità" ha dichiarato il Ministro Brunetta."

Qui sotto evidenziamo in schema a blocchi come dovrebbe essere configurato il nuovo sistema. Nella pagina seguente riportiamo uno stralcio del regolamento pubblicato sul sito www.vigilfuoco.it.



Il regolamento per la prevenzione incendi

7

La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.



Schema di regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Lo schema di regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi per la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio, determinando la semplificazione assegnata quale obiettivo alla fonte secondaria dall'art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La normativa secondaria si inserisce nel seguente quadro normativo e regolatorio.

La disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi è contenuta in un regolamento di semplificazione adottato con d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In proposito occorre, tuttavia, specificare che successivamente la materia è stata, in parte, rilegificata, con l'articolo 16 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139 recante "riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Il comma 7 dell'articolo 16 rimette, in ogni caso, ad un successivo regolamento le disposizioni attuative e di dettaglio sul procedimento per il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

In questo contesto normativo si è inserita la disciplina generale della Segnalazione certificata di inizio attività, dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale disposizione di carattere generale ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi. Tutta la disciplina vigente in materia – per tutti i destinatari della stessa (imprese, grandi e piccole, privati) – va, pertanto, raccordata con l'introduzione della segnalazione certificata di inizio attività, in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità, quale funzione di preminente interesse pubblico. Ciò al fine di assicurare che la prevenzione incendi, pur nel mutato quadro normativo, sia garantita secondo criteri applicativi uniformi, a tutela degli obiettivi di sicurezza della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente, in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione a rischio di incendio: obiettivi, questi, che costituiscono la missione fondamentale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Lo schema di regolamento intende, pertanto, conseguire sia l'obiettivo di semplificazione proprio dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sia quello di salvaguardare la specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio, piuttosto che alla natura giuridica del soggetto destinatario delle norme, ovvero alla dimensione delle stesse attività di impresa.

Particolarmente rilevante è, infine, il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.